Circolare Settimanale

Numero 4 - Anno 2025

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025: FAMIGLIE E IMPRESE 2



CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 24 gennaio 2025

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025: FAMIGLIE E IMPRESE

Novità	Sintetica descrizione del provvedimento
La riforma dell'IRPEF diventa strutturale *(Art. 1, comma 2)*	Sono confermati gli **scaglioni IRPEF** previsti per il solo 2024, che vanno ora a regime a partire dal 2025 nella seguente misura: • 23% per redditi fino a 28.000 euro; • 35% per redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro; • 43% per redditi oltre 50.000 euro. Inoltre, la **detrazione prevista per i redditi da lavoro dipendente** (pensioni escluse) e taluni redditi assimilati non superiori a 15.000 euro è stata fissata nella misura di euro 1.955, rapportata al periodo di lavoro nell'anno (valore precedente euro 1.880). Resta confermato che l'importo effettivamente spettante della detrazione non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro.
Trattamento integrativo e riduzione del cuneo fiscale *(Art. 1, commi 3-9)*	Il trattamento integrativo spettante per i redditi da lavoro dipendente (pensioni escluse) e alcuni redditi assimilati è confermato nella misura di 1.200 euro per redditi non superiori a 15.000 euro. In aggiunta, per i lavoratori con redditi complessivi non superiori a 20.000 euro, si prevede un nuovo trattamento integrativo determinato in base a specifiche percentuali applicate al reddito da lavoro dipendente: • 7,1% fino a 8.500 euro; • 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro; • 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Invece, per i lavoratori con redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro trova applicazione una ulteriore detrazione rapportata al periodo di lavoro pari a: • un importo massimo di 1.000 euro per redditi tra 20.000 e 32.000 euro;

	• un valore decrescente rappresentato dal prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000. L'attribuzione dei suddetti trattamenti è operata dal datore di lavoro all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificata dagli stessi in sede di conguaglio, trattenendo, eventualmente, gli importi che dovessero risultare non spettanti.
Limitazione alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 75.000 euro *(Art. 1, comma 10)*	Dal 2025 si introduce un limite alla detrazione delle spese detraibili, calcolato su un importo base e sulla base di coefficienti legati alla presenza di figli a carico nella composizione del nucleo familiare del contribuente. Le detrazioni competono fino all'importo di: • 14.000 euro, se il reddito del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro; • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il coefficiente da utilizzare alle soglie di 14.000 ovvero 8.000 euro è pari a: • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico; • 0,70, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico; • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico; • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli a carico, o almeno 1 figlio disabile a carico. Dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di 75.000 euro, sono escluse: • le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR (per la quota eccedente la franchigia di 129,11 euro);

	• le somme detraibili investite nelle *start-up innovative* di cui agli artt. 29 e 29-*bis*, D.L. n. 179/2012); • le somme detraibili investite nelle PMI innovative di cui all'art. 4, commi 9 e 9-*ter*, D.L. n. 3/2015. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 16-*bis*, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal computo delle spese detraibili, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024. Lo stessa vale per contratti precedentemente stipulati per premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente, non autosufficienza, ecc.
Detrazioni per familiari a carico *(Art. 1, comma 11)*	**Figli a Carico**. Dal 2025, per i figli di età superiore a 30 anni, non disabili, non spettano più le detrazioni per figli a carico. Pertanto dal 1° gennaio: • per ogni figlio a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età si potrà fruire dell'Assegno Unico – INPS; • per ogni figlio a carico di età compresa tra 21 e 30 anni[1] si avrà diritto a una detrazione nella misura massima di 950 euro (senza limiti di età se disabili). **Altri familiari a carico**. La detrazione dal 2025 compete per i familiari indicati all'articolo 433 c.c., solo nell'ipotesi di ascendenti conviventi con i contribuenti. Pertanto, se fino al 2024 potevano rientrare in questa categoria anche nipoti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri, dal 1° gennaio 2025, il rimando agli ascendenti comprende **solo genitori e nonni effettivamente conviventi**. Tale detrazione spetta nella misura di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, in rapporto ai mesi per i quali sussiste il diritto ed è correlata all'ammontare del reddito complessivo del contribuente con il familiare a carico. Infatti, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro [750 x (80.000-reddito complessivo):80.000].

	Detrazioni per coniuge a carico e figli a carico residenti all'estero. Dal 2025, è esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di un Paese membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo **in relazione ai loro familiari residenti all'estero**.
Requisiti di accesso al regime Forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 *(Art. 1, comma 12)*	Tra le cause di esclusione dall'applicazione del regime forfettario, l'art. 1, comma 57, lett. d-*ter*), ha previsto l'ipotesi in cui il contribuente abbia percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, l'esclusione dall'applicazione del regime forfettario per l'anno 2025 opera al superamento della soglia di 35 mila euro nell'anno 2024 dei suddetti redditi.
Incremento detrazioni specifiche *(Art. 1, comma 13 e* *comma 229)*	**Detrazione per spese scolastiche** È aumentato il limite massimo detraibile per spese scolastiche da 800 euro a 1.000 euro per studente per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. **Detrazioni per mantenimento di cani guida** Incremento della detrazione per il mantenimento di cani guida da 1.000 euro a 1.100 euro.
Rivalutazione del valore di acquisto di terreni agricoli, aree edificabili e partecipazioni *(Art. 1, comma 30)*	È stata resa strutturale la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 18% per rivalutare il valore catastale dei terreni agricoli e delle quote di partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio. La disposizione consente di rideterminare il costo fiscale di: • terreni edificabili e a destinazione agricola; • partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; • posseduti, non in regime d'impresa, al 1° gennaio di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno, un professionista abilitato (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, ingegneri, architetti, agronomi, ecc.) dovrà redigere e asseverare la perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno e, entro lo stesso termine, il contribuente interessato dovrà provvedere al versamento

	dell'imposta sostitutiva dovuta (in un'unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali).
***Fringe benefit* – Soglie non imponibili 2025/2027** *(Art. 1, commi 390-391)*	La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro • a 1.000 euro per tutti i dipendenti e • a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati). Rientrano nelle suddette soglie anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il maggior limite di 2.000 euro è applicato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore. Nella richiesta andrà indicato anche il codice fiscale dei figli a carico.
Modifiche alle detrazioni per interventi edilizi *(Art. 1, commi da 54 a 56)*	La Legge di Bilancio interviene sulla disciplina delle detrazioni in materia di recupero del patrimonio edilizio, compresi i cd. ecobonus, sismabonus, bonus mobili e superbonus. Non è stato invece prorogato il cd. **bonus verde**, mentre non sono intervenute modifiche al cd. bonus per l'eliminazione delle **barriere architettoniche** (75%), la cui applicazione è prevista fino al 31/12/2025. ***Interventi di recupero del patrimonio edilizio*** In relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione nella misura "ordinaria", occorre far riferimento all'art. 16-*bis,* TUIR, come successivamente integrato dall'art. 16, D.L. n. 63/2013. La norma consentiva, fino al 31 dicembre 2024, una detrazione nella misura maggiorata del 50%, entro un limite di spesa massimo pari a 96.000 euro, da utilizzare in dieci quote annuali, per: • gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali; • gli interventi di manutenzione straordinaria;

	• gli interventi di restauro e risanamento conservativo; • gli interventi di ristrutturazione edilizia (compresa la demolizione con ricostruzione), • l'acquisto o la costruzione di autorimesse o di posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; • l'eliminazione di barriere architettoniche e la realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità dei disabili; • l'acquisto di immobili completamente ristrutturati dall'impresa o dalla cooperativa edilizia cedente; • gli interventi per la prevenzione di atti illeciti e degli infortuni domestici; • gli interventi di risparmio energetico; • gli interventi per la sicurezza statica degli edifici; • gli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico; • gli interventi di bonifica dell'amianto; • la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Dal 2025, fermo restando il limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro, la detrazione è riconosciuta nella misura del: • 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 36% in tutti gli altri casi. Nel 2026 e nel 2027 è poi prevista una ulteriore riduzione della misura della detrazione e, in particolare: • 36% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 30% in tutti gli altri casi. ***Interventi cd. Ecobonus*** Relativamente agli interventi di risparmio o di riqualificazione energetica per i quali si intende fruire delle detrazioni "ordinarie" (diverse dal Superbonus), occorre far riferimento

	all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 e al D.L. n. 63/2013, oggetto di reiterate modifiche ed integrazioni. Per tali interventi la normativa di riferimento individua, per ciascuna tipologia di intervento, il relativo limite massimo di detrazione fruibile, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi riguardano: • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (esclusi interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa). • Interventi sull'involucro di edificio esistente (escluso l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi). • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi. • Acquisto e posa in opera di schermature solari. • Installazione di pannelli solari e collettori solari. • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale. • Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. • Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A. • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto. • Interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali. • Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con raggiungimento della classe media dell'involucro in inverno ed estate. • Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico. • Interventi su parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico. • Dal 2025, per tutte le sopraindicate tipologie di interventi agevolabili, si applica una sostanziale riduzione della detrazione.

	È previsto, in particolare, che la detrazione sia riconosciuta nella misura del: • 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 36% in tutti gli altri casi. Nelle annualità 2026 e 2027 è poi prevista un'ulteriore riduzione della detrazione: • 36% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 30% in tutti gli altri casi. ***Interventi per la riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus)*** Con riguardo agli interventi di riduzione del rischio sismico e di adozione di misure antisismiche (diversi dal Superbonus) occorre far riferimento agli artt. 16, D.L. n. 63/2013 e 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, per effetto dei quali, per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spettava nella misura del: • 50% per la generalità degli interventi di adozione di misure antisismiche, su costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive; • 70% - 80% nel caso in cui, a seguito dei lavori su singole unità immobiliari, si ottenga il passaggio, rispettivamente, ad una o due classi di rischio inferiore; • 75% - 85% nel caso in cui il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore sia ottenuto da lavori eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali. L'art. 16, comma 1-*septies*, D.L. n. 63/2013, prevede poi che l'acquirente di unità immobiliari in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti con riduzione del rischio sismico dall'impresa di costruzione e ristrutturazione cedente, possa fruire della detrazione del 75% - 85% nel limite di spesa di 96.000 euro. Ancora, l'art. 4-*bis*, comma 4, D.L. n. 39/2024, ha disposto che, per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi che

	beneficiano del c.d. Sismabonus, la detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali (anziché cinque). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora possibile), il cessionario può utilizzare il credito acquisito in cinque quote annuali. Da ultimo si evidenzia che la sopra delineata disciplina "ordinaria" è applicabile soltanto nei casi in cui non ricorrano i requisiti richiesti per fruire del c.d. Superbonus (ad esempio, per lavori su unità non residenziali o sull'edificio di un unico proprietario con più di quattro unità immobiliari). In particolare, qualora sussistano le condizioni richieste dall'art. 119, D.L. n. 34/2020, deve essere applicato il Superbonus (con i relativi adempimenti), senza che sia possibile optare per l'applicazione dell'art. 16, D.L. n. 63/2013, a prescindere dalle valutazioni di convenienza del contribuente. La Legge di Bilancio 2025 prevede, per tutte le tipologie di interventi agevolati sopra indicati, che nel 2025 la detrazione in esame sia riconosciuta nella misura del: • 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 36% in tutti gli altri casi. Nelle annualità 2026 e 2027, invece, la detrazione sarà riconosciuta nelle seguenti misure: • 36% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; • 30% in tutti gli altri casi. La spesa massima agevolabile resta confermata in misura pari a 96.000 euro. ***Novità per il Superbonus*** Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto dal comma 8-*bis,* primo periodo, dell'art. 119, D.L. 34/2020, può competere soltanto se al 15 ottobre 2024: • risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-*ter* del D.L. 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; • risulti presentata la CILA-S e sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato

	l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; • sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Tali ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ovvero la disciplina relativa agli interventi per gli eventi sismici (ai sensi dell'art. 119, comma 8-*ter) e la* speciale disciplina destinata alle RSA di cui all'art. 119, comma 10-*bis*, D.L. 34/2020. ***Ripartizione in 10 anni per le spese sostenute nel 2023*** Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. Si tratta di un'opzione irrevocabile che dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta dovuta, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi" ***Bonus Mobili e grandi elettrodomestici* (comma 55)** Estesa al 2025, l'agevolazione consente di fruire della detrazione nella misura del 50%, calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione compete in relazione alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Possono beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025: • le persone fisiche residenti o non residenti in Italia ma soggetti all'IRPEF; • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi; • i soci di cooperative a proprietà indivisa;

	che hanno effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 1° gennaio 2024. I beni devono acquistati devono essere nuovi e, per i grandi elettrodomestici è richiesta una elevata classe energetica.
Nuovo bonus elettrodomestici *(Art. 1, commi da 107 a 111)*	Con uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2025, il comma 107, introduce un nuovo contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il contributo può essere concesso in relazione all'acquisto di un solo elettrodomestico, nella misura massima del 30% del costo sostenuto e nel limite di : • 100 euro per tutti i cittadini, • 200 euro per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro. Per le modalità di presentazione della domanda si dovrà attendere il decreto attuativo del *Ministero del Made in Italy.*
Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (Art. 1, comma 593)	Con la modifica dell'articolo 65-*bis* del D.L. n. 73 del 2021 è rifinanziamento di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Detti fondi consentiranno alle persone fisiche detentrici a qualsiasi titolo di immobili di interesse storico e artistico, non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa, di beneficiare di un credito d'imposta per le spese per manutenzione, protezione o restauro degli immobili in commento. È richiesto che l'immobile restaurato sia accessibile al pubblico. Il credito è fissato nella misura del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 200.000 euro per ciascun anno (rispetto ai precedenti 100.000 euro). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali.
Pagamento effettuato con strumenti elettronici *(Art. 1, commi 66-67)*	Si introducono nuove disposizioni in materia di pagamenti elettronici al fine di garantire maggiore rapidità e certezza nell'accredito degli importi ai beneficiari.

	In particolare l'accredito degli importi relativi a pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici, ad esclusione dei bonifici dovrà • essere effettuato entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento, inoltre, • la valuta di accredito dovrà corrispondere, in ogni caso, al giorno della ricezione dell'ordine di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguare i propri sistemi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. La disposizione vede come destinatari banche, istituti di pagamento e altri fornitori di servizi che gestiscono strumenti di pagamento elettronici.
Birrifici: agevolazioni in materia di accisa per i piccoli birrifici indipendenti *(Art. 1, commi 72-73)*	Sono prorogate anche per il 2025 le agevolazioni previste dall'art. 35, comma 3-*quater* del D.Lgs. n. 504-1995 in favore dei piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Pertanto, anche per il 2025: a) per i piccoli birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (accertata a conclusione delle operazioni di condizionamento) si applica, alla birra realizzata, l'aliquota di accisa ridotta del 50%; b) alla birra prodotta da birrifici, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa ridotta: • del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; • del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e professionisti *(Art. 1, commi 81-83)*	Dal 2025, a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 comma 5 del TUIR per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC). Analogamente, l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è richiesto anche ai fini della deducibilità dal reddito

	d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o NCC, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o NCC, addebitate analiticamente al committente, compresi i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solamente se saranno eseguite mediante strumenti di pagamento tracciabili. L'obbligo di effettuare i pagamenti con sistemi tracciabili si applica anche in materia di IRAP a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. **Tracciabilità per le spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese dal 2025** Ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, dal 2025, potranno considerarsi deducibili le spese di rappresentanza e per omaggi solo se il pagamento è tracciabile (bonifico, carta di credito, , carte di debito, ecc.) e, comunque entro i limiti quantitativi già attualmente fissati. La norma contenuta nella legge di bilancio non dovrebbe potersi ricondurre alle spese di pubblicità o a quelle di sponsorizzazione dato che riporta l'espresso riferimento al comma 2, dell'art. 108 TUIR. Per tali spese non dovrebbe quindi essere esclusa la deducibilità anche se i pagamenti non avvengono con sistemi tracciabili.
Agevolazioni prima casa: Mutui e estensione del termine per la cessione del precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa *(Art. 1, commi da 112 a 116)*	Sono prorogate fino al 2027 le agevolazioni per l'accesso ai fondi di garanzia su mutui per l'acquisto della prima casa. In particolare la misura interessa le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi popolari (IACP), giovani under 36 anni, con un ISEE ≤ 40.000 euro. La misura consente la possibilità di usufruire di una garanzia massima dell'80% sulla quota capitale del mutuo è prorogata al 31 dicembre 2027 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2024). Il mutuo deve essere superiore all'80% del prezzo dell'immobile (inclusi gli oneri accessori). L'immobile deve essere destinato a prima abitazione.

	La misura standard della garanzia è del 50%, ma per queste categorie prioritarie è elevata all'80%. Il comma 113 prevede l'inclusione delle famiglie numerose e maggiori garanzie. La misura prevede che le famiglie numerose possano accedere al Fondo con condizioni agevolate. Le famiglie sono così definite: • 3 figli minori e ISEE ≤ 40.000 euro. • 4 figli minori e ISEE ≤ 45.000 euro. • 5 o più figli minori e ISEE ≤ 50.000 euro. Garanzie differenziate in base alla composizione familiare: • 80% della quota capitale per famiglie con tre figli. • 85% della quota capitale per famiglie con quattro figli. • 90% della quota capitale per famiglie con cinque o più figli. Per queste famiglie, il Fondo accantona una percentuale del valore garantito per proteggersi da eventuali inadempienze: • 8,5% per famiglie con tre figli. • 9% per famiglie con quattro figli. • 10% per famiglie con cinque figli. Per garantire l'efficacia delle misure: • 130 milioni di euro vengono stanziati per il 2025. • 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 116 estende a 2 anni il termine per vendere l'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa, per chi beneficia nuovamente delle stesse agevolazioni. Le agevolazioni includono l'imposta di registro ridotta al 2%, IVA agevolata al 4% (in caso di cessioni soggette ad IVA) e imposte ipotecaria e catastale fisse a 200 euro ciascuna in caso di successione ereditaria.
Nuovi requisiti di accesso alla NASPI *(Art. 1, comma 171)*	Dal 1° gennaio 2025 si introduce un **nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASPI.**

	Attualmente, per accedere alla NASPI, è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'evento di disoccupazione involontaria. Dal 2025, per i casi di disoccupazione preceduti da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione dovrà essere soddisfatto esclusivamente nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro precedente e l'evento di disoccupazione involontaria. La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità è riconosciuta dalla normativa vigente – di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22/2015 modificato dalla disposizione in commento - per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Bonus nuove nascite *(Art. 1 commi da 206 a 208)*	Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, si dispone il riconoscimento di un importo *una tantum*, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il *bonus* sarà riconosciuto dall'INPS, previa presentazione di un'apposita istanza. Detto importo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: • in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo; • titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; • titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente si trovi in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

	È tuttavia previsto che qualora siano rilevati scostamenti rispetto alla previsione di spesa, valutata in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda a rideterminare l'importo annuo del contributo e il valore dell'ISSE richiesto ai fini dell'accesso al beneficio.
Bonus asilo e supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche *(Art. 1, commi da 209 a 211)*	Si introducono alcune novità sul bonus asili nido, destinato a coprire le rette di asili nido pubblici e privati per i bambini nati nel 2024 o il supporto domiciliare per bambini sotto i tre anni con gravi patologie croniche. L'assegno unico per i figli a carico viene escluso dal calcolo dell'ISEE, rendendo più accessibili gli importi maggiorati del bonus. Inoltre, non è più necessario che nel nucleo familiare sia presente un altro figlio minore di 10 anni per ottenere l'importo massimo di 3.600 euro annui. Gli importi restano modulati in base all'ISEE: fino a 3.000 euro per ISEE ≤ 25.000 euro, 2.500 euro per ISEE fino a 40.000 euro, e 1.500 euro per valori superiori o in assenza di documentazione ISEE. Per garantire l'erogazione del bonus, il Governo ha aumentato il limite di spesa, che dal 2025 al 2029 salirà progressivamente fino a 1,144 miliardi di euro all'anno.
Congedi parentali *(Art. 1, commi 217-218)*	Per i periodi di congedo parentale successivi al primo mese, si prevede un innalzamento della percentuale dell'indennità dal 30% o 60% (previsto precedentemente) all'80% della retribuzione. Questo aumento si applica a un massimo di due mesi aggiuntivi, portando i periodi complessivamente indennizzabili all'80% da uno a tre mesi. L'agevolazione è alternativa tra madre e padre o può essere frazionata tra i due genitori. Il beneficio si applica solo se il congedo viene usufruito entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione/affidamento, entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia. Non è applicabile se il periodo di congedo di maternità o paternità si conclude entro il 31 dicembre 2024, con un'eccezione per chi termina nel corso del 2024, che può comunque beneficiare dell'aumento all'80%. Il comma 218 regola l'applicazione temporale del nuovo aumento: Prevede che l'elevamento all'80% sia riconosciuto anche dopo il 2024, purché il congedo non si concluda entro il 31 dicembre 2024.

	Conferma l'assorbimento delle disposizioni precedenti (Legge 213/2023), che avevano già temporaneamente elevato al 60% o 80% l'indennità per alcuni periodi. La modifica interviene sull'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, che regola i trattamenti economici per il congedo parentale. In particolare, ogni genitore ha diritto a tre mesi non trasferibili di congedo parentale.
Decontribuzione di lavoratrici madri *(Art. 1, commi 219-220)*	A decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, è riconosciuto, alle dipendenti/lavoratrici madri, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore. L'agevolazione si applica anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Restano esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico. Le lavoratrici beneficiarie devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero in commento non spetta alle lavoratrici che già beneficiano dell'esenzione contributiva, fino a 3.000 euro già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per accedere al beneficio è inoltre richiesto che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Il comma 220 introduce una misura di parziale esonero contributivo per alcune categorie di lavoratrici autonome, soggetta a determinate condizioni normative e parametri di riferimento. Rientrano in tale ipotesi le lavoratrici autonome che: • sono iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS oppure • sono iscritte alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

	In questo caso l'esonero è parametrato al livello minimo di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che definisce i criteri per il calcolo dei contributi per alcune categorie di lavoratori autonomi. Questo significa che l'importo dell'esonero sarà calcolato sulla base del reddito minimo imponibile previsto dalla normativa.
Incentivi per il pagamento degli affitti dei lavoratori neoassunti *(Art. 1, commi da 386 a 389)*	Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione relativi a fabbricati locati da lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito del lavoratore ai fini fiscali per i primi due anni dall'assunzione. Questo beneficio ha un limite massimo di 5.000 euro all'anno per ciascun dipendente e non incide sul calcolo dei contributi previdenziali. Le agevolazioni si applicano ai lavoratori dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni: • Reddito annuo massimo: devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione. • Trasferimento di residenza: devono aver trasferito la residenza nel comune in cui svolgono l'attività lavorativa, purché il comune di lavoro disti almeno 100 chilometri dal precedente comune di residenza. Anche se le somme erogate o rimborsate non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, queste vengono comunque considerate: • ai fini del calcolo dell'ISEE, che misura la situazione economica del nucleo familiare; • per determinare l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali. Per accedere al beneficio, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. In questa, deve attestare il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione, a garanzia che soddisfi i requisiti richiesti.
Maxi deduzione per nuovi dipendenti – Proroga *(Art. 1, commi 399-400)*	Viene disposta la proroga dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, relativo alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

	L'incentivo si concretizza in una maggiorazione del 20% del costo del personale riferibile all'incremento occupazionale relativo a dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, alle nuove assunzioni, per i soggetti solari, relative ai periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, è riconosciuta ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Per quanto concerne la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi, il comma 400 precisa che: a) per gli acconti dovuti il periodo d'imposta 2026, 2027, e 2028, secondo il cd. "metodo storico", occorre considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione derivante dalla misura in commento; b) anche nella determinazione degli acconti dovuti per il 2025, 2026 e 2027 secondo il cd. "metodo previsionale", non si debba tener conto della maxi deduzione di cui al comma 399.
Novità per il Piano Transizione 5.0 *(Art. 1, commi da 427 a 429)*	Sono state introdotte significative novità per il Piano Transizione 5.0, il sistema di incentivi destinato alle imprese per favorire investimenti in innovazione tecnologica e risparmio energetico. Le modifiche, pensate per rilanciare il piano e incentivare la partecipazione, si concentrano sull'estensione dei beneficiari, il rafforzamento degli incentivi e una maggiore flessibilità nell'accesso al credito. ***Estensione dei beneficiari*** Una delle principali novità riguarda l'ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al credito d'imposta. Accanto alle imprese, potranno beneficiarne anche le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismi accreditati. Queste società potranno realizzare progetti di innovazione presso le aziende clienti, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e all'efficienza dei processi produttivi. ***Ridefinizione degli scaglioni di investimento*** Per semplificare e incentivare l'accesso all'agevolazione, gli scaglioni di investimento sono stati ridotti da tre a due. A seguito delle modifiche introdotte, il credito d'imposta per gli investimenti riconosciuti con il Piano Transizione 5.0 varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici ottenuta e all'entità degli investimenti effettuati.

	Per investimenti fino a 10 milioni di euro: • Se il risparmio energetico è compreso tra il 3% e il 6% per le strutture produttive o tra il 5% e il 10% per i processi produttivi, il credito d'imposta è pari al 35%. • Se il risparmio energetico è compreso tra il 6% e il 10% per le strutture produttive o tra il 10% e il 15% per i processi produttivi, il credito d'imposta sale al 40%. • Per riduzioni superiori al 10% nelle strutture produttive o al 15% nei processi produttivi, l'aliquota raggiunge il 45%. Per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni di euro: • Per riduzioni dei consumi energetici comprese tra il 3% e il 6% per le strutture produttive o tra il 5% e il 10% per i processi produttivi, il credito d'imposta è pari al 5%. • Per riduzioni tra il 6% e il 10% nelle strutture produttive o tra il 10% e il 15% nei processi produttivi, l'aliquota sale al 10%. • Se il risparmio supera il 10% per le strutture produttive o il 15% per i processi produttivi, il credito d'imposta arriva al 15%. ***Requisiti di risparmio energetico*** Gli investimenti devono garantire un risparmio energetico minimo per beneficiare del credito d'imposta. Le soglie richieste sono: • riduzione del 3% dei consumi energetici complessivi dell'unità produttiva; • riduzione del 5% dei consumi energetici relativi ai processi produttivi interessati dall'investimento. Un aspetto innovativo riguarda la presunzione di risparmio energetico. Per gli investimenti che sostituiscono macchinari obsoleti (Industria 4.0) interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, si presume il raggiungimento della soglia minima di risparmio energetico richiesta. Questo rende l'accesso al credito più immediato e semplificato.

	Incentivi per l'autoproduzione di energia solare La Legge introduce maggiorazioni del credito per i pannelli fotovoltaici ad alta efficienza prodotti nell'Unione Europea. In base all'efficienza dei moduli, la maggiorazione può raggiungere il 150%, rendendo più conveniente l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo. In particolare: • Per moduli fotovoltaici prodotti nella UE, con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n. 181/2023), viene introdotta una nuova maggiorazione del 130%, in precedenza non prevista. • Per moduli fotovoltaici con celle prodotte nella UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 181/2023), la maggiorazione aumenta dal precedente 120% al 140%. • Per moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nella UE e con un'efficienza di cella almeno pari al 24% (art. 12, comma 1, lett. c) del D.L. n. 181/2023), la maggiorazione passa dal precedente 140% al 150%. ***Cumulabilità con altri incentivi*** Il credito d'imposta Transizione 5.0 diventa cumulabile con altre misure, come il credito per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e incentivi finanziati o cofinanziati da fondi europei. Tuttavia, resta il divieto di doppio finanziamento per le stesse spese, e il cumulo non può superare il costo complessivo dell'investimento. Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, con possibilità di completare la documentazione entro il 28 febbraio 2026. Per accedere al beneficio, è necessaria una comunicazione preventiva al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), specificando i dettagli degli investimenti.
Novità sul Credito d'Imposta Transizione 4.0 *(Art. 1, commi da 445 a 448)*	Il comma 445 introduce importanti cambiamenti alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi legati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ("Industria 4.0").

	Limitazione temporale: La validità del credito d'imposta per i beni materiali è ridotta al 31 dicembre 2024, con un'estensione al 30 giugno 2026 solo se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale. **Eliminazione del credito per i beni immateriali**: La possibilità di beneficiare del credito d'imposta per beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali viene abrogata. Sono adeguati i riferimenti nei commi della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per riflettere queste modifiche. Il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta per i beni materiali 4.0 (comma 1057-*bis*) sia comunque disponibile per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 se gli ordini rispettano le condizioni di pagamento anticipato (20%). È previsto un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro per il 2025. Questo limite non si applica agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge, l'ordine è stato accettato e l'acconto del 20% è già stato versato. Per rispettare il limite di spesa, le imprese devono inviare una comunicazione telematica al *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*. Questa comunicazione, basata su un modello approvato dal Ministero, deve specificare: • l'ammontare delle spese sostenute. • il credito d'imposta maturato. Un nuovo decreto direttoriale del Ministero aggiornerà le modalità, i contenuti e i termini per l'invio di queste comunicazioni. Il Ministero delle Imprese trasmetterà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e i crediti d'imposta maturati. L'elenco sarà aggiornato in base all'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni inviate dalle imprese. Quando il limite di spesa sarà raggiunto, il Ministero interromperà l'accettazione di nuove richieste e pubblicherà un avviso sul proprio sito ufficiale per informare le imprese.
Nuova Sabatini – Rifinanziamento (Art. 1, comma 461	Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" con le seguenti risorse: • 400 milioni di euro per l'anno 2025,

	• 100 milioni di euro per l'anno 2026 • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno (Art. 1, commi da 485 a 491)	Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. n. 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025. In particolare, il comma 485, proroga al 2025 il credito d'imposta per investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). Gli investimenti ammissibili devono essere realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Per finanziare questa misura, è stato fissato un limite di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per l'anno 2025. Il comma 486 introduce obblighi specifici per le imprese interessate. Queste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese ammissibili per il credito d'imposta. Successivamente, è necessario inviare una comunicazione integrativa, corredata dalla documentazione richiesta, per confermare che gli investimenti dichiarati sono stati effettivamente realizzati. In caso di mancato invio della documentazione, la richiesta sarà respinta. Il comma 487 demanda all'Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità operative per la gestione degli obblighi di comunicazione tramite un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia. Per garantire il rispetto del limite di spesa fissato, il comma 488 prevede che l'importo del credito d'imposta maturato da ciascun beneficiario sia ridotto applicando una percentuale specifica. Questa percentuale verrà calcolata sulla base di criteri precisi e notificata ai richiedenti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il comma 489 stabilisce ulteriori dettagli che devono essere inclusi in tale notifica. Il comma 490 disciplina il caso in cui il credito d'imposta riconosciuto, come indicato nel provvedimento dell'Agenzia, sia inferiore al massimo teoricamente spettante. Infine, il comma 491 specifica che, per quanto non espressamente previsto da queste disposizioni, si applicano le regole generali in materia.
Mance settore alberghiero e ristorazione *(Art. 1, comma 520)*	Viene modificata la disciplina relativa all'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall'art. 1 commi 58 - 62 della L. 197/2022.

	Ecco le principali novità: • Maggiore limite di detassazione: Le mance possono essere tassate con l'imposta sostitutiva del 5% fino al 30% del reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno, rispetto al precedente limite del 25%. • Aumento del limite reddituale: Possono accedere alla detassazione i lavoratori che, nel periodo d'imposta precedente, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro, rispetto al precedente limite di 50.000 euro
Organismo per il contenzioso del settore lattiero-caseario *(Art. 1, comma 554)*	Con l'intento di superare le controversie legate al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di un organismo collegiale dedicato alla composizione delle situazioni debitorie, con l'obiettivo di superare il contenzioso, adeguandosi agli obblighi normativi europei (comma 554). L'organismo sarà composto da tre membri: • un magistrato della Corte dei Conti, • un avvocato dello Stato • un dirigente dell'AGEA, con un mandato triennale. La sua funzione principale sarà quella di gestire, su istanza di parte, le posizioni debitorie iscritte nel Registro nazionale dei debiti, relative alle campagne lattiere dal 1995 al 2009. L'approccio è transattivo, con riduzioni del prelievo fino allo 0,5% annuo per i produttori attivi e abbattimenti degli interessi fino al 50%. La proposta transattiva sarà condizionata alla rinuncia a contenziosi pendenti, garantendo una chiusura definitiva delle posizioni debitorie. Il processo prevede che, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'organismo invii una proposta transattiva al richiedente, che avrà 30 giorni per accettare, rifiutare o chiedere un'audizione per fornire ulteriori elementi. In caso di accettazione, verrà redatto un verbale, e il pagamento della somma concordata dovrà avvenire entro 120 giorni. In caso di rifiuto o mancata risposta, l'accesso ai benefici decadrà, e saranno riattivate le procedure di riscossione.

	Durante il processo, le attività di recupero dei debiti saranno sospese.
Sostegno alle polizze assicurative agricole: incremento del Fondo di solidarietà nazionale *(Art. 1, comma 558)*	Si dispone un incremento di 15 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Questo aumento, valido per l'anno 2025, è finalizzato a sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative finanziabili esclusivamente attraverso interventi nazionali. Il provvedimento mira a incentivare una maggiore adesione agli strumenti assicurativi, essenziali per la gestione del rischio in agricoltura.
Disposizioni urgenti sui Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022 *(Art. 1, commi da 559 a 562)*	SI introducono misure per ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie destinate ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, con possibilità di riallocare i fondi risparmiati per migliorare il sostegno al settore agricolo e rurale. Il comma 559 consente alle Regioni di ridurre la quota di cofinanziamento nazionale dei programmi, adeguandola ai tassi massimi stabiliti dal Regolamento UE n. 2021/2115 (che ha sostituito il precedente Regolamento UE n. 1305/2013). I risparmi ottenuti possono essere utilizzati per finanziare gli stessi programmi o coprire eventuali spese residue. Secondo il comma 560, le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale devono comunque essere destinate come finanziamenti aggiuntivi ai PSR 2014-2022, previa approvazione della Commissione Europea per le modifiche necessarie. Il comma 561 specifica che tali risorse possono coprire impegni di spesa residui assunti durante la programmazione 2014-2022 ma non ancora erogati. Eventuali fondi non utilizzati possono essere riallocati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, previa approvazione europea, per essere impiegati come stanziamenti nazionali aggiuntivi. Infine, il comma 562 dispone che i residui dei fondi previsti dall'articolo 68-*ter* del Decreto-Legge n. 73/2021, destinati inizialmente al riequilibrio delle risorse tra regioni e a supporto dei soggetti colpiti dalla crisi COVID-19, siano utilizzati per gli stessi scopi e riallocati nel Piano Strategico PAC 2023-2027.
Obbligo della PEC per gli amministratori di società *(Art. 1, comma 860)*	Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

[1] Ai sensi dell'articolo 12, TUIR, si considerano a carico i figli con un reddito annuo complessivo, al lordo di oneri deducibili, non superiore a:

- 4.000,00 euro fino a 24 anni di età;
- 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale**: Contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati al potenziamento delle performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti - Termine invio domande 30/04/2025

- **Intervento SRD03 Investimenti per la diversificazione della attività**: contributo a fondo perduto per sviluppare attività agrituristiche, educativo/didattiche, turistico/ricreative - Termine invio domande 31/03/2025.

- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**: contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - Termine invio domande 08/09/2025.

- **Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali**: un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento e un Contributo nel limite massimo del 10% - aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre il 31/12/2027.

- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico.

- **CAMERA DI COMMERCIO** – Contributo per l'accesso al credito: contributo in conto interessi su finanziamenti erogati dal 01.01.24 al 31.12.24. - Termine caricamento domande: dal 24/02/2025 al 27/03/2025

- **CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTI SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO, AGRUMICOLO E OVINO-CAPRINO (ISMEA)** : A favore delle organizzazioni di produttori riconosciute e dei consorzi di organizzazioni di produttori del settore olivicolo - oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero - caseario del comparto del latte ovino e caprino, è prevista la concessione di un contributo da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi corrisposti nell'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine.
  La compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/01/2025, alle ore 12.00 del giorno 21/02/2025.

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **PARCO AGRISOLARE**: Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo.

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri